



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**
(tramite PEC)

Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese
S E DE

per conoscenza:

CIRCOLARE N. 3694/C

ALL'UNIONCAMERE

PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PEC: tagliacarne@legalmail.it

Oggetto: Esenzione da imposta di bollo per le start-up neo costituite.

L'articolo 1, comma 69 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di bilancio 2017", ha disposto quanto segue:

"All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria»."

Da ciò discende che le start-up costituite con le modalità previste dal DM 17 febbraio 2016, non sono più soggette, dal giorno 1 gennaio 2017, all'imposta di bollo, sin dal momento della costituzione.

La disciplina agevolativa trova applicazione anche nel caso di costituzione tramite atto pubblico e contestuale richiesta di iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)